

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1943)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ufficio traduzioni del Ministero di grazia e giustizia è l'unico rimasto oggi in funzione presso le diverse Amministrazioni dello Stato. Ad esso sono affidate la traduzione di tutte le pratiche giudiziarie provenienti dall'estero e destinate all'estero, traduzioni da valere, per espresse disposizioni di legge, a tutti gli effetti di legge come autentiche. L'attività dell'Ufficio inoltre interessa non solo il Ministero di grazia e giustizia, ma tutte le Amministrazioni dello Stato le quali, in mancanza di un proprio Ufficio traduzioni, si rivolgono a quello esistente presso il Ministero di grazia e giustizia ogni qualvolta si presenta loro la necessità di tradurre atti con efficacia autentica.

L'Ufficio traduzioni, inoltre, cura la traduzione degli atti di stato civile per conto dei Comuni che si trovano nella impossibilità di provvedervi direttamente e di fatto collabora con l'Ufficio legislativo e con le Direzioni generali del Ministero alla ricerca e alla traduzione di materiale legislativo estero.

Alla deficienza numerica del personale dell'Ufficio traduzioni si provvede empiricamente mediante impiego di personale comandato da altre Amministrazioni, il quale non può naturalmente svolgere il proprio lavoro con quella serenità e sicurezza che si potrebbero invece attendere da un personale specializzato, la cui idoneità alle funzioni fosse collaudata dalle rigorose prove per l'inquadramento nei ruoli speciali.

All'esigenza dei servizi dei quali fin qui si è discusso si propone di provvedere il presente disegno di legge.

Tenuto conto dei dati fondamentali e della necessità di avere personale fornito di una adeguata preparazione giuridica e linguistica, si è ritenuto opportuno ampliare i ruoli e riordinare la materia.

In relazione, poi, al diverso livello di cultura e di preparazione professionale è apparso necessario, pur nell'ambito dello stesso servizio, per un adeguato espletamento dei diversi compiti, ordinare il personale in due ruoli distinti, rispettivamente per la carriera direttiva e per la carriera di con-

cetto. Per l'una e per l'altra carriera, in considerazione delle difficoltà che non potranno presentare i concorsi di ingresso in conseguenza della vasta gamma delle conoscenze che saranno richieste ai candidati, sono stati previsti, al fine di incoraggiare gli elementi più preparati a presentarsi, adeguati vantaggi. Così per la carriera direttiva è stata prevista come qualifica iniziale quella di esperto in lingue straniere di 2^a classe corrispondente all'ex grado IX e la istituzione della qualifica finale di direttore dell'ufficio, corrispondente all'ex grado V. Per la carriera di concetto è stata prevista la qualifica iniziale di vice traduttore, corrispondente all'ex grado XI e la qualifica finale, corrispondente all'ex grado VI.

Apposite norme sono state dettate per la immediata, anche se parziale, attuazione dei nuovi ruoli, così da poter nel più breve tempo possibile sopperire alle più urgenti esigenze dei servizi, mediante il passaggio nei nuovi ruoli del personale già appartenente ai precedenti (in pratica un solo funzionario) e mediante la utilizzazione dei

funzionari che di fatto già svolgono dei compiti attribuiti al nuovo ufficio.

Peraltro, il collocamento di tale personale nei nuovi ruoli è subordinato alla sussistenza ed alla realizzazione di particolari rigorosi requisiti volti a garantire l'acquisizione soltanto degli elementi più meritevoli e più idonei. Il collocamento di tale personale nei nuovi ruoli è infatti subordinato, oltre che al possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso ordinario, al superamento di un concorso per esame e non per titoli. Si richiede, inoltre, un congruo periodo di servizio prestato nell'esercizio delle funzioni di istituto e si stabilisce espressamente che il collocamento nel ruolo avviene nella qualifica corrispondente a quella di appartenenza o equiparata.

Di scarso rilievo è infine il maggior onere finanziario derivante allo Stato dalla attuazione dei nuovi ruoli rispetto a quello del ruolo traduttori da questi sostituiti. Dai calcoli fatti, invero, tale maggiore onere ammonta a soli 20 milioni di lire all'anno.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

FUNZIONI DELL'UFFICIO E RUOLI

Art. 1.

(Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri).

Il ruolo dell'Ufficio traduzioni dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia è costituito come alla tabella A.

Detto Ufficio, alle dirette dipendenze del Gabinetto del Ministro di grazia e giustizia, assume la denominazione di Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.

Alla Direzione di esso è preposto un direttore.

Art. 2.

(Distinzione delle carriere).

Le carriere del personale dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri, sono distinte in carriera direttiva e carriera di concetto.

Art. 3.

(Qualifiche).

La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

- Direttore dell'Ufficio;
- Vice direttore;
- Esperto in lingue straniere - capo;
- Esperto in lingue straniere di 1^a classe;
- Esperto in lingue straniere di 2^a classe.

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

- Traduttore capo;
- Traduttore superiore;
- Primo traduttore;

- Traduttore;
- Traduttore aggiunto;
- Vice traduttore.

Art. 4.

(Attribuzioni del personale della carriera direttiva).

Il personale della carriera direttiva coordina il lavoro del servizio traduzioni, attende alla ricerca e studio delle fonti legislative straniere. Su incarico del Ministro di grazia e giustizia, partecipa a Congressi internazionali in veste di osservatore o di interprete.

Art. 5.

(Attribuzioni del personale della carriera di concetto).

Il personale della carriera di concetto cura le traduzioni degli atti provenienti dall'estero o diretti all'estero, assegnate al Ministero da leggi o convenzioni internazionali, nonché degli atti giudiziari e legislativi che interessano direttamente il Ministero; collabora all'attività del personale della carriera direttiva.

Art. 6.

(Accesso alla carriera direttiva e di concetto).

La nomina a esperto in lingue straniere di 2^a classe e a vice traduttore si consegue mediante pubblico concorso per esame.

Per la partecipazione ai concorsi, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, è richiesto:

per la carriera direttiva, il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in lingue e letteratura straniere, o in lettere, nonché la particolare conoscenza di almeno due lingue straniere;

per la carriera di concetto, il diploma di scuola media superiore e la conoscenza di almeno due lingue straniere.

I bandi di concorso indicano, in relazione alle esigenze di servizio, le lingue di cui i candidati devono dimostrare di possedere la conoscenza.

Art. 7.

(Commissioni).

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti della carriera direttiva è costituita dal Direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia che la presiede, da tre magistrati di Cassazione, dal Direttore dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri o da chi ne fa le veci.

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti della carriera di concetto è composta dal Direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia che la presiede, da tre magistrati di Appello, dal Direttore dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri o da chi ne fa le veci.

Le Commissioni sono integrate da professori di ruolo delle lingue straniere richieste nel bando di concorso.

Le Commissioni sono integrate, inoltre, da professori di ruolo di lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando di concorso ove siano state presentate domande per sostenere esami facoltativi.

Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 8.

(Concorsi per la carriera direttiva).

L'esame di concorso per la carriera direttiva è scritto e orale.

L'esame scritto verte su:

1) due prove di composizione nelle due lingue richieste, sulla base di temi proposti

dalla Commissione. È consentito l'uso del dizionario;

2) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura civile;

3) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura penale.

L'esame orale verte su:

1) una prova di conversazione nelle due lingue oggetto delle prove scritte;

2) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura civile;

3) una prova sulle istituzioni di Diritto e Procedura penale.

L'esame scritto e orale può estendersi, facoltativamente, ad altre lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 70 punti, di cui 40 da assegnare per le prove scritte e 30 per quelle orali, oltre 5 punti per ogni prova facoltativa.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di 28 punti complessivi e non meno di 6/10 in ciascuna di essa.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 49 punti, con almeno 18 punti nella prova orale.

Art. 9.

(Concorso per la carriera di concetto).

L'esame di concorso per la carriera di concetto è scritto e orale.

L'esame scritto verte su:

1) una prova di dettato, senza l'ausilio del dizionario, in una delle due lingue richieste, a scelta della Commissione;

2) una prova di traduzione, con l'uso del dizionario, nell'altra lingua richiesta.

L'esame orale verte su:

1) una prova di conversazione nelle due lingue oggetto delle prove scritte;

2) una prova su cognizioni sommarie di istituzioni di Diritto e Procedura civile ed istituzioni di Diritto e Procedura penale.

L'esame scritto e orale può estendersi, facoltativamente, ad altre lingue diverse da quelle indicate nel bando di concorso.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 40 punti, di cui 20 da assegnare per le prove scritte e 30 per quelle orali, oltre 5 punti per ogni prova facoltativa.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di 14 punti complessivi e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove degli esami non meno di 28 punti, con almeno 12 punti nella prova orale.

Art. 10.

(Classificazione dei concorrenti e formazione delle graduatorie).

In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi degli articoli 8 e 9, le Commissioni formano le graduatorie.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosce la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

(Corsi di qualificazione).

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di indire, con suo decreto, corsi di qualificazione professionale per il personale delle due carriere.

Gli impiegati ammessi a frequentare i corsi continuano a percepire lo stipendio e

ogni altro assegno spettante al personale in servizio.

Al personale dei ruoli di cui alla tabella allegata alla presente legge che abbia in sede di concorso conseguita l'idoneità in una o più lingue straniere diverse da quelle indicate nel bando di concorso o che, successivamente all'inquadramento in ruolo, consegua tale idoneità, a conclusione dei corsi di qualificazione, è attribuita una indennità non pensionabile di lire 120.000 annue lorde per ogni idoneità conseguita.

Art. 12.

(Rinvio ad altre disposizioni di legge).

Riguardo al funzionamento dell'Ufficio ed al personale, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nello Statuto degli impiegati civili dello Stato e in ogni altra norma vigente in materia.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 13.

(Inquadramento del personale in servizio).

Il personale appartenente ai ruoli dell'Ufficio traduzioni, di cui alla tabella 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è collocato nei ruoli organici stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza, avuto riguardo al titolo di studio posseduto, alla anzianità di servizio ed all'attuale qualifica.

Art. 14.

(Prima attuazione della legge. Concorsi).

Nella prima attuazione della presente legge, i posti che risulteranno disponibili dopo

l'inquadramento di cui al precedente articolo 13 sono conferiti mediante concorso per esami e per titoli riservati agli impiegati di ruolo dello Stato con qualifica corrispondente a quella da conferire, o immediatamente inferiore, se siano in possesso del richiesto titolo di studio, abbiano maturato l'anzianità prescritta e, nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della stessa legge, abbiano prestato ininterrotto e lodevole servizio per almeno tre anni presso il Ministero di grazia e giustizia, con le mansioni che vengono attribuite al personale dei nuovi ruoli organici.

Possono, altresì, partecipare ai concorsi di cui al precedente comma coloro che siano in possesso del richiesto titolo di studio e nel quinquennio precedente alla entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato ininterrotto e lodevole servizio anche non di ruolo alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia per almeno tre anni, svolgendo le mansioni che vengono attribuite al personale dei nuovi ruoli organici.

Ai fini dell'attribuzione della qualifica per il personale non di ruolo si avrà riguardo alla parificazione economica di cui tale personale fruisce a norma delle leggi in vigore.

Art. 15.

(Modalità dei concorsi).

I concorsi previsti dall'articolo 14 sono indetti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'esame è costituito da un colloquio diretto ad accertare l'idoneità dei concorrenti allo svolgimento dei compiti indicati negli articoli 4 e 5.

Le Commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell'articolo 7 sostituito, al Direttore dell'Ufficio, chi ne fa le veci.

Art. 16.

(Onere finanziario).

Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62 si provvede con aliquota del provento derivante dall'applicazione della legge 3 agosto 1961, n. 851, concernente l'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, riguardante l'imposta di bollo e concessione di premi di operosità e per la scoperta e repressione di reati.

All'onere di lire 20 milioni concernente l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo del Ministero del tesoro concernente provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

RUOLI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TRADUZIONI DI LEGGI
ED ATTI STRANIERI*Carriera direttiva:*

Direttore dell'Ufficio	coefficiente	670	organico	1
Vice direttore	»	500	»	1
Esperto in lingue straniere-capo	»	402	»	1
Esperto in lingue straniere di 1 ^a classe	»	325	»	} 3
Esperto in lingue straniere di 2 ^a classe	»	271	»	
				—
				<u>6</u>

Carriera di concetto:

Traduttore capo	coefficiente	500	organico	1
Traduttore superiore	»	402	»	1
Primo traduttore	»	325	»	2
Traduttore	»	271	»	} 6
Traduttore aggiunto	»	229	»	
Vice traduttore	»	202	»	
				—
				<u>10</u>

Totale organico: 16